

## II CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 504/1992 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);

Considerato che per effetto del comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, che dispone la sostituzione dell'art. 6 del D. Lgs. 504/92, operano le seguenti disposizioni in ordine all'I.C.I.:

- L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996 n. 336;
- L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
- L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4 del D.Lgs. 504/1992.
- Restano ferme le disposizioni dell'art. 4 comma 1 del D.L. 437/1996 convertito con modificazioni dalla Legge 556/1996;

Considerato che il comma 48 della Legge 662/1996 dispone che fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione della imposta comunale sugli immobili;

Visto il 1 comma dell'art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, pubblicato sulla G.U. 28.05.2008 n. 124, con il quale si esclude dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e quelle ad essa equiparata, come riportato nei commi seguenti del medesimo articolo;

Visto il comma 7 del medesimo art. 1 sopra citato il quale sospende illimitatamente il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

Visto l'art. 1, comma 156 della legge 296 del 27.12.2006, con la quale si attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote da applicarsi per la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Accertato che le tariffe debbono essere adottate contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 05.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si fissavano le aliquote e le detrazioni in materia per l'anno 2009;

Ritenuto di confermare per l'anno 2010 le aliquote adottate nel 2009;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Dlgs 267/2000, come risulta dalle sottoscrizioni apposte sulla proposta di deliberazione allegata;

Con voti: all'unanimità

### DELIBERA

1. di adottare, per l'anno 2010, per le motivazioni enunciate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
  - aliquota ordinaria: invariata al 6 per mille;
  - aliquota ridotta: ridotta al 4 per mille per l'unità immobiliare affittata o data in comodato gratuito a persona non parente o affine nei gradi previsti dal regolamento, ove l'affittuario od il comodatario ha stabilito la residenza, e sue pertinenze;
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

All'unanimità per distinta votazione

### DELIBERA

3. Di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.